

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – Concessione di derivazione d'acqua da sorgenti (Bacino del T. Lioussa), in Comune di Villar Pellice, in misura di litri/sec max 15,00 e medi 9,00 ad uso agricolo per irrigare Ha 20 di terreno e per abbeveraggio di massimo 350 capi di bestiame, senza restituzione, assentita al Consorzio Lioussa.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 238-13802/2013 del 10/04/2013 - Codice univoco: TO-S-10104

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1) nei limiti di disponibilit  dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria al Consorzio Lioussa (omissis) con sede legale in Villar Pellice Borgata Lioussa la concessione di derivazione d'acqua da un gruppo di sorgenti situate nel Bacino del T. Lioussa, in Comune di Villar Pellice distinte in Catasto dal Foglio n. 35 Particella nn. 52, in misura di litri/sec massimi 15,00 e medi 9,00 ad uso agricolo per irrigare Ha 20 di terreno e per abbeveraggio di massimo 350 capi di bestiame;

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 01/05/2000, data di inizio della derivazione cos  come dichiarato dal richiedente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalit  e secondo la periodicit  definita dalle leggi;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 10/04/2013:

"(...omissis...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario   inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 3,3 l/s (DMV base). L'esercizio della derivazione dovr  essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facolt  dell'Autorit  concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorit  concedente si riserva comunque la facolt  di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualit  ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, anche per effetto della applicazione dei parametri di calcolo del DMV Ambientale. Il concessionario dovr  adeguare il valore del DMV automaticamente a seguito della entrata in vigore delle disposizioni contenute nel

Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino del Po, del conseguente Piano di Distretto sul Bilancio Idrico nonché delle eventuali evoluzioni del PTA.”
(...omissis...)"